



COMUNE DI TRANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO:

Preso d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022 - 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Determinazione delle tariffe e delle riduzioni della TARI per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti venticinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. Risultano partecipanti alla seduta i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO BRUNO - Sindaco	Sì
2. SADA EZIO - Assessore	Sì
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore	Sì
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere	Sì
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. BECHIS ROSANNA - Assessore	Sì
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore	Sì
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere	Sì
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere	Giust.
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere	Sì
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
12. DIMASI BRUNO - Consigliere	Sì
13. MONGE LUIGI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Maurizio ABBATE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

Il sindaco illustra al consiglio comunale l'oggetto della proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Constatato che ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies D.L. 30.12.2021, n.228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, approvato definitivamente con Legge 25.02.2022 n.15, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Considerato, altresì, che l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021 (D.L. Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Vista la nota del 28/04/2022 con cui IFEL informa che con il “*DL aiuti*” in approvazione nei prossimi giorni, verrà introdotta una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal “*D.L. milleproroghe*” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Considerato che

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti*” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “*Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti*” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento

del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

Dato atto che, tra le altre cose con la nuova deliberazione n. 363/2021/R/RIF, di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) sono stati previsti:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Rilevato che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti

di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“*Ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

Rammentato che il consorzio CADOS è stato costituito ai sensi della Legge regionale n. 24/2002 per conto dei comuni consorziati tra cui il Comune di Trana, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore CIDIU servizi;

Verificato che il Consorzio CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

Considerato che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023

Vista la Deliberazione n. 15 del 30 marzo 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione del CADOS, tenuto conto della base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e delle Carte della qualità vigenti, ha approvato il posizionamento nella matrice dello Schema regolatorio I del TQRIF ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con riferimento al livello qualitativo minimo per i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di competenza CADOS;

Considerato che la determinazione dello schema regolatorio e dei relativi obblighi applicabili alle gestioni medesime, ha consentito la valorizzazione di una stima di costi previsionali connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF nel PEF 2022-2025 in argomento

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, approvato dal CADOS, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.11 del 27/04/2022 da cui risulta un costo complessivo riferito all'anno 2022 di € **584.392,00**;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalla relazione di accompagnamento redatta secondo l'allegato 2 della Determinazione ARERA n.2/DRIF/2021;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di demandare al Consorzio CADOS in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € **584.392,00** e che l'ammontare dei costi imputabili alla **quota fissa della tariffa è pari a € 184.300,00**, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla **quota variabile della tariffa è pari ad € 400.092,00**;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 30/07/2021 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale in data odierna;

Visto in particolare l'art.8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI per l'anno 2022 assumendo i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato l'art. 16 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) il quale prevede l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate per le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate secondo i provvedimenti adottati da Arera sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19;

Dato atto che alla data attuale si è in attesa che il legislatore emani le disposizioni normative per l'attuazione del bonus sociale richiamato al paragrafo precedente;

Rilevato che, in applicazione dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 e dell'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), possono essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe TARI dell'anno di competenza, ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa;

Considerato che in attesa dell'intervento statale si ritiene necessario attuare, per l'anno in corso, misure di sostegno a famiglie residenti (utenze domestiche), attraverso l'introduzione di una riduzione della parte variabile del tributo per i nuclei residenti nel Comune con le seguenti caratteristiche e secondo le seguenti modalità:

- indicatore ISEE ordinario in corso di validità o indicatore ISEE corrente, per quest'ultimo limitatamente al periodo di validità, pari o inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00);
- tutti gli aventi diritto dovranno presentare la richiesta di sgravio al Comune, con le modalità indicate nell'apposito bando corredata di attestazione ISEE in corso di validità. La richiesta di sgravio dovrà essere presentata con i criteri e le tempistiche indicati nell'apposito bando che verrà predisposto dall'ufficio competente;
- i contribuenti in possesso dei requisiti dovranno essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti degli anni precedenti per ottenere la riduzione nell'anno 2022;
- il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione;
- la riduzione viene riconosciuta fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad € 2.000,00 graduando l'importo della riduzione rispetto all'importo della parte variabile dell'avviso di pagamento TARI 2022 e al periodo di validità dell'ISEE fino all'esaurimento del fondo e comunque per un valore non superiore al 50% della parte variabile di ogni singolo avviso;
- il costo della riduzione sopra riportata verrà finanziato con ricorso alla fiscalità generale con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

Ritenuto, al fine della determinazione delle tariffe TARI 2022, di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka** e **Kb** per le utenze domestiche e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "*Metodo normalizzato*" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, determinare la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche secondo quanto indicato nell'allegato B), al fine di mantenere pressochè invariate le tariffe a carico dei singoli contribuenti;

Richiamato il regolamento comunale approvato con liberazione del consiglio comunale n. 35 del 30.07.2021, immediatamente eseguibile, che all'art. 27, comma 3, rubricato "*riscossione della TARI*", stabilisce *Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o via mail comunicata appositamente dal contribuente, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo, di norma, in 3 rate consecutive scadenti nei mesi di luglio - ottobre e dicembre di ciascun anno, fatta salva la facoltà del consiglio comunale di introdurre una diversa ripartizione e/o di modificare le date di scadenza in sede di delibera di approvazione delle tariffe annue. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.*

Visto l'art. 13, comma 15 ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui

scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente

Ritenuto opportuno determinare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata scadenza **1 luglio 2022**;

2° rata scadenza **1 ottobre 2022**

3° rata scadenza **30 dicembre 2022**;

e di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che *“salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”*;

Considerato il decreto del sindaco metropolitano di Torino avente ad oggetto *“determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta di trascrizione, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (rc auto). anno 2021”* del 27.10.2020 ove si stabilisce *“di confermare con decorrenza 1° gennaio 2021 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020”*

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Considerato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese, avvenuta ai sensi di legge, dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 11;

Astenuti, n. 0;

Votanti, n. 11;

Voti favorevoli, n. 11;

Voti contrari, n. 0;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** della relazione al piano finanziario elaborata dal Consorzio CADOS (Allegato A);
3. **di prendere atto** del PEF 2022 così come approvato dal Consorzio CADOS con deliberazione di Assemblea Consortile n 11 del 27/04/2022, che prevede costi in linea rispetto a quelli del PEF 2021 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022 (Allegato B);
4. **di approvare** i coefficienti e le tariffe della TARI 2022 come da specifico prospetto allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
5. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
6. **di approvare** la riduzione tari ai contribuenti residenti intestatari di utenze domestiche il cui ISEE (ordinario o corrente nei casi di cui in premessa) non supera l'importo di € 8.000,00 e fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad € 2.000,00 graduando l'importo della riduzione rispetto all'importo della parte variabile dell'avviso di pagamento TARI 2022 e al periodo di validità dell'ISEE fino all'esaurimento del fondo e comunque per un valore non superiore al 50% della parte variabile di ogni singolo avviso;

7. **di dare atto** che con specifica determinazione redatta dall'ufficio competente verranno approvati il bando e lo schema di domanda per la riduzione di cui ai punti precedenti;
8. **di dare atto** che il costo della riduzione di cui al punto precedente, verrà finanziato con ricorso alla fiscalità generale con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;
9. **di stabilire**, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1° rata scadenza **1 luglio 2022**;
 - 2° rata scadenza **1 ottobre 2022**
 - 3° rata scadenza **30 dicembre 2022**;e di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
10. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
11. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
12. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
13. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese, avvenuta ai sensi di legge, dalla quale si ricava il seguente esito:

Presenti, n. 11;

Astenuti, n. 0;

Votanti, n. 11;

Voti favorevoli, n. 11;

Voti contrari, n.0;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al fine dare con celerità la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Il consiglio comunale termina alle ore 19.05.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
GALLO BRUNO

.....

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Maurizio ABBATE

.....
